



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice XXXXXXXX, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado introdotta da XXXXXXXX, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore XXXXXX, con il patrocinio degli avv.ti Ersilia De Nisco, Walter Miceli, Ida Mendicino, nei confronti del MIUR rappresentato ex lege dall'avvocatura Generale dello Stato e dell'Istituto comprensivo Piaget - Majorana;

La ricorrente nel corso dell'anno scolastico 2020 ha proposto un ricorso volto ad ottenere l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere da parte delle istituzioni scolastiche convenute, che non avevano approntato misure sufficienti per assicurare l'inclusione scolastica del figlio XXXXXXXX, affetto da "DISTURBO XXXXXXXXXX", e riconosciuto nelle competenti sedi "Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104".

Su richiesta della ricorrente è stato emesso un provvedimento d'urgenza, con cui è stato ordinato alle amministrazioni convenute di nominare per l'alunno XXXXXX in relazione all'anno scolastico allora in corso (2019/2020) un insegnante di sostegno in deroga, con rapporto 1/1 e per il massimo delle ore consentite, comunque in modo da coprire l'intero orario della didattica a distanza che era al momento vigente su tutto il territorio nazionale in ragione dell'emergenza pandemica.

Il provvedimento cautelare è stato notificato il 4.5.2020 all'amministrazione competente e tuttavia – segnala la difesa del ricorrente – non vi è stata data alcuna attuazione, nel senso che l'alunno ha continuato ad essere sostenuto per sola durata di 11 ore settimanali.

Nel precisare le proprie conclusioni in sede di merito la ricorrente ha chiesto pertanto che l'amministrazione fosse condannata al risarcimento del danno, posto che l'intero anno scolastico è trascorso senza che al minore fosse assicurato quanto prescritto dal competente Gruppo di Lavoro sull'Handicap – GLHO, che aveva evidenziato sin dal novembre 2019 la necessità di una figura costantemente presente accanto a Lorenzo a fini didattici (...)", tanto che nell'elaborare il Piano Educativo Personalizzato (PEI) per l'a.s. 2019/2020, era contenuta l'indicazione specifica della necessità del massimo delle ore di sostegno per l'alunno: "(...) Ciò fa sì che risulti necessario un rapporto uno a uno per il raggiungimento degli obiettivi proposti".

L'amministrazione convenuta non si è costituita.

Nel merito, non si può che ribadire quanto già osservato in sede cautelare in ordine ai



presupposti che fondano la domanda della ricorrente, alla natura indirettamente discriminatoria della condotta omissiva denunciata nel ricorso ed alla presenza nel caso del minore XXXXX di un diritto ad essere seguito da un insegnante di sostegno, pienamente conformato nella sua articolazione concreta (senza che vi sia ancora per la PA spazio discrezionale per modulare da un punto di vista quantitativo (quindi per ridurre) posto che la redazione conclusiva da parte dei soggetti pubblici competenti del piano educativo individualizzato conteneva nel suo caso l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione, in presenza di una situazione di handicap particolarmente grave.

L'ordinanza cautelare aveva dunque lo scopo di far cessare la condotta discriminatoria, sul presupposto che la mancata adozione delle misure volte ad assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno disabile, diano vita ad una forma di discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2 della l. 67 del 2006, materia attribuita al giudice ordinario.

Quanto alla domanda risarcitoria, si rammenta che in presenza della lesione di un diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, quale l'accesso all'istruzione, la maturazione di un danno esistenziale può ritenersi provata attraverso il ricorso ad un legittimo procedimento presuntivo, che nel caso di specie si fonda sulla prova da parte del danneggiato del *fatto noto* (costituito dalla condizione di disabilità dell'alunno e dall'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiori a quelle ritenute necessarie dal PEI), dal quale - secondo regole di comune esperienza- consegue il verificarsi di un danno che può definirsi dinamico relazionale, posto che la presenza dell'insegnante di sostegno è funzionale ad una partecipazione dell'alunno al contesto scolastico che sia piena ed effettiva, o comunque rapportata alla misura massima che le sue condizioni di salute consentono. Su tale base sorge l'onere dell'amministrazione di provare che nel caso concreto tali pregiudizi, certo di natura non irrisoria perché intimamente connessi alla inclusione della persona con disabilità, ed in ultimo alla sua dignità sociale, non si sono in concreto verificati. Di conseguenza la domanda risarcitoria deve essere accolta.

La relativa misura può essere stimata in via equitativa in ragione di € 8.000,00 in relazione all'intero anno scolastico 2019/2020 cui si riferisce il ricorso, tenuto conto anche delle difficoltà organizzative determinate dalla chiusura degli istituti scolastici decretata nel marzo 2020 a seguito della pandemia da Covid – 19 in corso sul territorio nazionale; la somma si intende comprensiva di rivalutazione e di interessi compensativi maturati alla data odierna.

Le spese seguono la soccombenza e sono da distrarre in favore dei difensori, che dichiarano di averle anticipate.

p.q.m.

Conferma il provvedimento cautelare emesso;

Condanna il MIUR a rifondere alla controparte il danno patito dal minore, liquidato in € 8.000,00 oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo.

Condanna la parte resistente a rifondere le spese di causa in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 1.250,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, da distrarsi in favore dei difensori antistatari

Si comunicati
Roma 4.2.2022

il giudice

